

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 151/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' appello di Firenze
Sezione I civile

Composta dai magistrati:

- ANDREA RICCUCCI	Presidente
- EDOARDO MONTI	Consigliere
- MARCO ZANASI	Consigliere ausiliario rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 151/2016 R.G.

Promossa da

~~Giorgio Filiberto~~, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ricci del Foro di Firenze, come da procura a margine del ricorso in appello, domiciliata in Sesto Fioretino (FI), piazza Ginori n. 18 presso lo studio del medesimo

APPELLANTE

Contro

~~Giorgio Filiberto~~, contumace

APPELLATO

~~Settimilio Stefano, Settimilio Sano, Dejanotti Marco~~, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Ricci del Foro di Firenze, come da procura a margine della comparsa di intervento, domiciliati in Sesto Fioretino (FI), piazza Ginori n. 18 presso lo studio del medesimo

INTERVENUTI

La causa è stata tenuta in decisione all'udienza del 20 settembre 2016 sulle seguenti

Conclusioni

Parte appellante ~~Giorgio Filiberto~~: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare revocata la sentenza di interdizione n. 3712/2012 ex art. 429 c.c. e chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Firenze voglia disporre ogni provvedimento necessario alla tutela del medesimo signor ~~Giorgio Filiberto~~ procedendo alla nomina di un amministratore



di sostegno a tempo indeterminato, trattandosi di infermità permanente, il quale possa provvedere adeguatamente agli interessi di quest'ultimo, in quanto l'istituto della tutela non risulta più idoneo a garantire tali interessi, a seguito delle sopravvenute circostanze sopra certificate”.

Parti intervenute ~~Seminelli Stefano, Seminelli Susanna, De Santis Vito~~: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni altra istanza: in via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio; nel merito: - accogliere le conclusioni attoree precisate nell'atto d'appello dalla Sig.ra ~~Elisabetta Giorgini~~”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con citazione notificata il 14 gennaio 2016 la sig.ra ~~Elisabetta Giorgini~~, sorella e tutore del fratello interdetto sig. ~~Sergio Giorgini~~, ha proposto appello contro la sentenza n. 2276/2015 del 23 giugno 2015 del Tribunale di Firenze che ha rigettato la domanda di revoca dell'interdizione e nomina dell'amministratore di sostegno proposta dalla medesima e dal fratello.

Il giudice appellato ha motivato la decisione affermando: a) la sentenza che ha dichiarato l'interdizione del sig. ~~Giorgini~~ è relativamente recente (7 novembre 2011) e con successiva sentenza ancora più recente (24 settembre 2014) il Tribunale aveva respinto identica domanda, per insufficienza della documentazione medica allegata; b) il certificato medico del dott. ~~Enrico Sacchi~~ allegato al ricorso non appare sufficiente a dimostrare che il miglioramento della condizione psichica del sig. ~~Giorgini~~ sia stabile rispetto al passato e che gli consenta maggiore autonomia sul piano economico e della cura personale; c) l'audizione dell'interdetto all'udienza del 7.5.15 ha confermato tale fragilità; d) non si ravvisano i presupposti per una misura più tenue quale quella dell'amministrazione di sostegno, a maggior ragione considerando che l'interdetto ha recentemente beneficiato della sua quota ereditaria, derivante dalla successione paterna.

2.- Con motivo di appello sostanzialmente unico la sig. ~~Giorgini~~ chiede la riforma della sentenza gravata in quanto, a suo avviso, il certificato medico del dott. ~~Enrico Sacchi~~ dimostra un miglioramento delle condizioni di salute dell'interdetto tale da determinare il venir meno dell'assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi prevista dall'art. 414 c.c. e da far preferire un forma di tutela “più tenue” quale quella dell'amministrazione di sostegno. A conferma di ciò evidenzia il parere favorevole all'accoglimento del ricorso espresso in primo grado del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Firenze.

3.- Il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, rilevata l'avvenuta comunicazione degli atti al P.M. in data 13 settembre 2016, e ritenuta la causa matura per



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 151/2016 R.G.

la decisione, ai sensi dell'art.352 c.p.c. invitava le parti a concludere e teneva la causa in decisione con rinuncia dell'attore ai termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L'appello è fondato e va accolto.

4.1.- La Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire le differenze tra interdizione e amministrazione di sostegno affermando: *"Rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati, dalla l. 9 gennaio 2004 n. 6, attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c., l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non al diverso, e meno intenso, grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla flessibilità della relativa procedura applicativa, per cui appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva valutazione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie"* (così Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584; ma sostanzialmente nello stesso senso Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628; Cassazione civile, sez. I, 26/07/2013, n. 18171; Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).

Ponendosi in tale solco interpretativo Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866 ha sancito altresì come l'interdizione sia *"istituto di carattere residuale"*, dovendo perseguirsi *"l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente"*. A ciò consegue *"la necessità, prima di pronunciare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario"*.

4.2.- Applicando tali principi al caso di specie deve innanzitutto confermarsi quanto evidenziato dal Giudice di primo grado in relazione all'insussistenza - in sé e per sé - della prova che la documentazione medica versata in atti consenta la revoca di ogni misura di protezione in capo al sig. ~~XXXXXX~~. Del resto, la contestuale richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno è l'indice più chiaro del fatto che neppure l'appellante ritiene che egli abbia riacquisito la capacità di provvedere ai propri interessi.

4.3.- La sentenza gravata va invece riformata nella parte in cui afferma che *"non si ravvisano i presupposti che giustificano l'applicazione di una misura di tutela diversa dall'interdizione e soprattutto più tenue"* sulla base delle considerazioni svolte per negare



la fondatezza della revoca dell'interdizione, vale a dire della sostanzialmente persistente ed invariata incapacità del ~~Ciorgatti~~.

Ai sensi dei sopra citati arresti giurisprudenziali infatti:

- a) l'opportunità di "trasformare" l'interdizione in amministrazione di sostegno non dipende dal diverso, e meno intenso, grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma dalla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto;
- b) l'interdizione deve essere considerata misura residuale, dovendo perseguirsi l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, con "necessità" di valutare preliminarmente la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del soggetto.

4.4.- In tale ottica depongono a favore dell'accoglimento della domanda di nomina dell'amministrazione di sostegno, che naturalmente presuppone anche la revoca dell'interdizione:

- 1) il fatto che il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Firenze abbia espresso in primo grado parere positivo all'accoglimento del ricorso (doc. 7 di parte appellante);
- 2) il fatto che la relazione psichiatrica del dott. ~~Di Giannantonio~~ (doc. 5 di parte appellante) affermi che "si è reso evidente un miglioramento sul piano dei comportamenti e delle abitudini. Il paziente riesce a condurre una vita più normale, sebbene debitamente aiutato dai suoi cari";
- 3) ma soprattutto il fatto che, se anche le condizioni di salute del ~~Ciorgatti~~ non sono migliorate (o stabilmente migliorate), non si intravedono ragioni per le quali debba essere mantenuta e preferita una forma di tutela residuale, più arcaica e tradizionalmente volta alla mera cura degli aspetti patrimoniali (quale l'interdizione), rispetto ad una forma di tutela "ordinaria", più moderna e che dà maggior risalto ad aspetti ulteriori rispetto a quelli meramente economici (quale è l'amministrazione di sostegno).

Questo Collegio ritiene, in buona sostanza, che possa adeguatamente rispondere alle esigenze del sig. ~~Ciorgatti~~ la misura dell'amministrazione di sostegno e che non vi siano altresì ragioni perché le debba essere preferita l'interdizione. Non pare in discussione il fatto che egli si trovi nelle condizioni di impossibilità di provvedere ai propri interessi per effetto di una infermità psichica ex art. 404 c.c. in quanto dalla relazione medica del 1° aprile 2011 a firma dott.ssa ~~Pratesi~~ (doc. 6 di parte appellante) emerge che lo stesso è stato ricoverato più volte presso l'Ospedale Psichiatrico San Salvi a partire dal 1970 per un disturbo schizofrenico "che nel corso degli anni si è configurato come cronico residuale" con "stato di coartazione affettiva, emotiva e relazionale" e "aspetti deliranti ed



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 151/2016 R.G.

allucinatori". A ciò si aggiunga che anche la già citata relazione del dott. ~~Borghetti~~ del 18 novembre 2014 conferma la permanenza della disabilità, pur evidenziandone il miglioramento sul piano dei comportamenti e delle abitudini.

4.5.- Sotto il profilo processuale si pone il problema dell'individuazione della norma più utilmente applicabile tra l'art. 406, 2° comma, c.c. (*"Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima"*) e l'art. 429, 3° comma, c.c. (*"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare"*).

La prima prevede infatti, eccezionalmente, la duplice competenza, per la nomina dell'amministratore di sostegno e la revoca dell'interdizione, in capo al tribunale ordinario e, dunque, in secondo grado, alla corte d'appello. La seconda prevede invece la trasmissione degli atti, da parte dell'organo (tribunale o corte d'appello) competente per la revoca dell'interdizione, al giudice tutelare, competente per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Ritiene questo Collegio che, nella fattispecie *de qua*, debba essere applicato l'art. 406 c.c., per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché l'art. 429 c.c. sembra dettato per l'ipotesi in cui l'opportunità della nomina dell'amministratore di sostegno sorga solo *"nel corso del giudizio"* e non sia stata richiesta sin dall'inizio del procedimento come invece ha fatto la sig.ra Giorgetti. In altre parole l'art. 429 c.p.c. appare applicabile quando non si sia svolto alcun tipo di contraddittorio in ordine alla nomina dell'amministratore di sostegno, di talché sia opportuno che sia il Giudice Tutelare ad effettuare ogni disamina ed approfondimento.

In secondo luogo, perché nel caso di specie appare manifesto che il sig. Giorgetti si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi e non può essere corso il rischio di un vuoto di tutela. L'art. 429 c.c. non chiarisce infatti quando debba essere disposta la trasmissione degli atti: due sono le possibili soluzioni, ma entrambe non paiono completamente soddisfacenti. Se la trasmissione degli atti al giudice tutelare avvenisse durante il procedimento di revoca, l'eventuale rigetto della domanda renderebbe inutile la nomina dell'amministratore di sostegno a meno che non si voglia (inammissibilmente) equiparare tale trasmissione ad una sorta di anticipazione del giudizio di revoca, prima che venga emessa la relativa sentenza. Se la trasmissione degli atti al giudice tutelare



avvenisse dopo la pubblicazione della sentenza, il soggetto risulterebbe "nuovamente" capace di agire sino a che non venga nominato l'amministratore di sostegno, il che è però logicamente incompatibile con la conferma della sua incapacità, implicita nella opportunità della nomina dell'amministratore.

Salva tuttavia la presente ipotesi eccezionale di nomina dell'amministratore di sostegno da parte di organo diverso dal giudice tutelare, è ugualmente necessaria la trasmissione degli atti a tale ufficio, per quanto previsto dagli artt. 404 e ss. (e segnatamente dall'art. 407, IV comma, c.c. "*Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno*"). Ciò in quanto ogni altro provvedimento concernente l'amministrazione di sostegno previsto nel capo 1 del Titolo XII del Libro I, del codice civile non può che restare di esclusiva competenza del giudice tutelare.

5.- In considerazione del fatto che l'appellante è il parente più prossimo (sorella) del sig. ~~Giorgi~~ ed è già tutore del medesimo, nonché dell'intervento adesivo spiegato dai parenti dell'interdetto, si ritiene di nominare la stessa quale amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 408 c.c.

6.- Le spese sono compensate, non essendo ragionevole gravarne la parte appellata, l'interdetto sig. ~~Giorgi~~, il quale in primo grado aveva aderito alla domanda dell'attrice.

P.Q.M.

in integrale riforma

della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2276/2015 del 23 giugno 2015

accoglie

l'appello della sig.ra ~~Elisabetta Giorgi~~ e per l'effetto

revoca

l'interdizione di ~~Sergio Giorgi~~, nato a ~~Sesto Fiorentino~~ (FI) il ~~4 gennaio 1946~~ ed ivi residente in via ~~del Podere 32~~, pronunciata con la sentenza n. 3712/2011 del 7 novembre 2011

dispone

l'amministrazione di sostegno di ~~Sergio Giorgi~~

nomina

la sig.ra ~~Elisabetta Giorgi~~, nata a ~~Firenze~~ il ~~14 ottobre 1957~~ e residente a ~~Firenze~~ (FI), ~~va nominata~~ amministratore di sostegno del medesimo ~~Sergio Giorgi~~ con le seguenti prescrizioni, ai sensi dell'art. 405 c.c.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 151/2016 R.G.

- 1) la nomina è a tempo indeterminato;
- 2) l'amministratore dovrà provvedere alla verifica della attuale situazione assistenziale e patrimoniale del beneficiario, riferendo tempestivamente al Giudice Tutelare gli esiti di tale verifica e indicando le eventuali iniziative ritenute necessarie e/o opportune;
- 3) l'amministratore è chiamato a svolgere, in nome e per conto del beneficiario, tutti gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio: riscossione di pensioni o altri emolumenti o crediti con versamento in conto corrente del sig. ~~XXXXXXXXXX~~, da accendersi nel caso in cui ne sia privo, e con prelievo di quanto necessario per il mantenimento e le ordinarie esigenze di vita del beneficiario; eventuale investimento in titoli di Stato dell'eccedenza; amministrazione di beni mobili ed immobili;) ivi compresi tutti gli incombeni di carattere fiscale, tributario ed amministrativo;
- 4) per gli atti di straordinaria amministrazione l'amministratore dovrà richiedere apposita autorizzazione ai sensi degli artt. 374 e 375 c.c.
- 5) l'amministratore dovrà prestare il consenso informato per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari per la salute del beneficiario, salva la necessità di richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare per interventi o terapie di rilevante importanza e/o gravità e provvedere all'assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e per le richieste della persona;
- 6) all'amministratore è fatto obbligo di rendiconto annuale in merito all'attività svolta ed alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario,

dispone

la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Firenze per la fissazione del giuramento e per ogni altro provvedimento ritenuto opportuno

manda alla cancelleria

per la comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario e per la comunicazione al Pubblico Ministero

Così deciso in Firenze il 18 ottobre 2016 .

Il relatore estensore

Marco Zanasi

Il Presidente

Andrea Ricucci

Depositato in Cancelleria

oggi

Il Cancelliere



